m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO
UFFICIALE.E.0002381.06-06-2025.h.13:08

COPERTINA

2025 000033575

Protocollo A - 33575/2025 Data protocollo: 04/06/2025

Data documento: 04/06/2025 **Gruppo di**

Corrispondente Avv. GUIDO MARONE

Oggetto POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex art 414 cpc (Ata servizio militare) Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, parti: Santoro Adele c/MIM (rgn 305/2025)

Affare Legale 0/0 **AOO:** aooge

Materia

Sezione -

Assegnatario --

Atto

Udienze

Scadenze

Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo

AOOGE-A-2025-33575.pdf
GE#0033575-2025AAOOGE-001-non-decifrabile.htm
GE#0033575-2025AAOOGE-002-non-decifrabile.htm
GE#0033575-2025AAOOGE-007.pdf
GE#0033575-2025AAOOGE-008-daticert.xml
GE#0033575-2025AAOOGE-003-RELAZIONEDINOTIFICASantoroAdele.pdf.p7m
GE#0033575-2025AAOOGE-004-RicorsoExArt.414CpcATAServizioMilitareSantoroAdele.pdf.p7m
GE#0033575-2025AAOOGE-005-procura.pdf20250604T124313.902.p7m
GE#0033575-2025AAOOGE-006-17296372s.pdf

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

AOOGE-A-2025-33575.pdf
GE#0033575-2025AAOOGE-007.pdf
GE#0033575-2025AAOOGE-003-RELAZIONEDINOTIFICASantoroAdele.pdf.p7m
GE#0033575-2025AAOOGE-004-RicorsoExArt.414CpcATAServizioMilitareSantoroAdele.pdf.p7m
GE#0033575-2025AAOOGE-006-17296372s.pdf

Messaggio Ricevuto : 292817

Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex art 414 cpc (Ata servizio militare) Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, parti: Santoro Adele c/MIM (rgn 305/2025)
Ricevuto:	mercoledì 04/06/2025 13:01:10
Mittente:	"Per conto di: guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatari:	ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
Contenuto:	**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 04/06/2025 alle ore 13:01:10 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex art 414 cpc (Ata servizio militare) Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, parti: Santoro Adele c/MIM (rgn 305/2025)" è stato inviato da "guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it"
ed indirizzato a:
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 220D84C5.00219741.3A9A2527.8A18F2CF.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/06/2025 at 13:01:10 (+0200) the message
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex art 414 cpc (Ata servizio militare) Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, parti: Santoro Adele c/MIM (rgn 305/2025)" sent by "guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it"
and addressed to:
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
The original message is attached.

Message ID: 220D84C5.00219741.3A9A2527.8A18F2CF.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegato:	001-non-decifrabile.htm
Allegato:	007.pdf
Allegato:	002-non-decifrabile.htm
Allegato:	003-RELAZIONEDINOTIFICASantoroAdele.pdf.p7m
Allegato:	004-RicorsoExArt.414CpcATAServizioMilitareSantoroAdele.pdf.p7m
Allegato:	005-procura.pdf20250604T124313.902.p7m
Allegato:	006-17296372s.pdf

Allegato: 008-daticert.xml

Allegato: 009-smime.p7s

Messaggio Ricevuto

Oggetto:	Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex art 414 cpc (Ata servizio militare) Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, parti: Santoro Adele c/MIM (rgn 305/2025)
Ricevuto:	mercoledì 04/06/2025 13:01:09
Mittente:	GUIDO MARONE <guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it>
Destinatari:	ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
Contenuto:	
Allegato:	002-non-decifrabile.htm
Allegato:	003-RELAZIONEDINOTIFICASantoroAdele.pdf.p7m
Allegato:	004-RicorsoExArt.414CpcATAServizioMilitareSantoroAdele.pdf.p7m
Allegato:	005-procura.pdf20250604T124313.902.p7m
Allegato:	006-17296372s.pdf

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3*bis* L. 53-1994

Io sottoscritto avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della ricorrente **Santoro Adele (cod. fisc. SNTDLA83H42D708D)**, in virtù di procura alle liti *ex* art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, i seguenti atti/documenti, in forma di duplicato informatico/copia informatica estratti dal fascicolo telematico:

1. Ricorso *ex* art. 414 c.p.c. e relativa procura alle liti;

2. decreto di fissazione dell'udienza, emesso dal **Tribunale di Massa**, Sez. Lavoro, in persona del **G.L. Dott.ssa Rossella Soffio**, in data 15/05/2025, **per il giorno 17.07.2025**, ai seguenti destinatari:

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., (c.f. 80185250588), c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16129 CF 80101740100, all'indirizzo PEC **ads.ge@mailcert.avvocaturastato.i**t, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

In allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento recante **R.G.L. n. 305/2025** iscritta a ruolo presso il **Tribunale di Massa -** Sezione Lavoro.

F.to digitalmente da

Avv. Guido Marone

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 cod. proc. civ. nell'interesse della sig.ra **Santoro Adele (cod. fisc. SNTDLA83H42D708D),** nata a Formia, il 02.06.1983 e residente in Mondragone, alla via Vittorio Emanuele n. 164, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – PEC guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in persona del Dirigente p.t.

(amministrazioni resistenti)

E NEI CONFRONTI di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente

(resistenti – litisconsorti)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **A)** D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); **B)** le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Massa, per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio sostitutivo civile; **C**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, siccome munito di valido requisito di ammissione, ha presentato domanda di inserimento (**doc. 1**) nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro.

Con D.M. 21 maggio 2024, n. 89 (**doc. 2**), il Ministero resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento *de quibus*, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell'Allegato A, è stato precisato che «*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*».

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto (**doc. 3**), si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

*****

Il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso istituzioni scolastiche cadenti nella circoscrizione di codesto on.le Tribunale (**doc. 23**).

*****

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receputum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, «*Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al riguardo, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «*La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario*» (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. *ex multis* TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che «*E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio*» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Di qui, pertanto, la piena disapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. n. 89/2024 in quanto non conformi a legge.

Peraltro, alle medesime conclusioni si perviene anche accedendo all'impiego dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione, come elaborato dalla Suprema Corte in materia di graduatorie scolastiche, in considerazione dell'oggetto del giudizio.

Come noto, infatti, «*ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione dovrà essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 16 settembre 2021 n. 25044. In senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334).

Orbene, il ricorrente non ha formulato una domanda caducatoria di annullamento dell'atto di macro-organizzazione, ma si è limitato a contestarne incidentalmente la legittimità siccome in stridente contrasto con l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, l'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e con l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto on.le Giudice adito.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*».

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che «*Il servizio militare e valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente,*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente».

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che «*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*».

Come chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, «*deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza.

Orbene, va osservato che la questione dedotta in giudizio sia stata già da tempo affrontata e risolta dalla Suprema Corte che ha avuto modo di sancire la doverosa equiparazione dei servizi in parola prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina.

Come noto, l'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche, era già stata offerta nella sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020 e, da ultimo, è stata di recente confermata.

Al riguardo, infatti, è stato chiarito che «*deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento,*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)» (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467).

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

Un orientamento ormai consolidato del Giudice ordinario che ha continuato a pronunciarsi favorevolmente affermando la piena e totale equivalenza del servizio militare ai fini dell'accesso al ruolo (o agli incarichi) del personale ATA, indipendentemente così dal periodo in cui questo viene prestato, ossia se contestuale o meno con la nomina ottenuta dall'Amministrazione scolastica (cfr. Corte App. Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 789 del 19.09.2023; Trib. Cagliari, Sez. Lavoro, n. 1488 del 16.11.2023; Trib. Trapani, Sez. Lavoro, n. 415 del 06.09.2023; Trib. Catania, Sez. Lavoro, del 28.11.2023; Trib. Marsala, Sez. Lavoro, del 09.01.2024; **doc. 4**. Trib. Potenza, Sez. Lavoro, n. 222 del 19.03.2024 e Trib. Rimini, Sez. Lavoro, n. 84 del 19.03.2024, **doc. 5**).

A tale orientamento, del resto, accede anche la Corte di Appello di Roma che, con recentissima sentenza, ha avuto modo di accertare il «*diritto, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione ivi comprese le graduatorie di terza fascia A.T.A. vigenti nel triennio 2021/2023, alla valutazione per intero del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina*» (**doc. 6**; sul punto, Corte App. Roma, Sez. Lavoro, 26.04.2024 n. 1658; Corte App. Milano, Sez. Lavoro, 19.09.2023 n. 789, **doc. 7**).

Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sulla questione, condannando il Ministero resistente, in esito ad

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

un giudizio di ottemperanza, a riconoscere ai candidati i 6 pt. previsti per il servizio di leva prestato in costanza di nomina (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04.01.2024 n. 145, **doc. 8**).

In senso conforme, ulteriori numerosi precedenti che attengono proprio alle operazioni di aggiornamento di cui è causa, con le quali **è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione di 6 pt. al servizio militare anche se non svolto in costanza di contratto** (cfr. *ex multis* Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice J. Martini, 1° giugno 2022 n. 935; Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice Chiara Colosimo, 14 luglio 2022, n. 1826, **doc. 9**.; Trib. Vibo Valentia, Sez. Lavoro, 20 maggio 2020 e l'ampia giurisprudenza ivi citata in motivazione, **doc. 10;** Trib. Foggia, Sez. Lavoro, 23 giugno 2022, n. 2452, **doc. 11**; Trib. Venezia, Sez. Lavoro, giudice Chiara Coppetta Calzavara, 5 ottobre 2022, n. 553, **doc. 12**; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, giudice Marco Viani, 13 luglio 2022, n. 216, **doc. 13**; Trib. Grosseto, Sez. Lavoro, giudice Giuseppe Grosso, 8 novembre 2022, n. 151, **doc. 14;** Trib. Foggia, Sez. Lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, 17 marzo 2023, n. 988, **doc. 15**; Trib. Udine, Sez. Lavoro, 24 gennaio 2023 n. 20; Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, 21 dicembre 2022 n. 2195, **doc. 16**; in senso conforme, si rinvia alla messe di decisioni intervenute rispetto alle operazioni in parola, di cui si ha conoscenza ma che non sono state rinvenute nelle banche dati in libero commercio, **doc. 17**).

Ad ogni modo, **mette conto rimarcare come il suddetto principio di equipollenza del servizio militare o del servizio sostitutivo civile, ancorché prestato non in costanza di nomina, sia stato nuovamente affermato anche dal Giudice Amministrativo** (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720, **doc. 18;** Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 266, **doc. 19**).

In tal senso, essendosi ripresentata la medesima problematica anche in relazione alle operazioni di costituzione delle graduatorie *de quibus* per l'attuale periodo di validità, il Consiglio di Stato ha osservato che «*possano essere favorevolmente vagliate le prospettazioni di parte appellante circa l'esegesi da dare al D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto "Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità", nella parte in cui, con l'allegato A - Tabella valutazione titoli, si dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", potendo condividersi, al riguardo, le decisioni, anche recenti, assunte da questa Sezione con le sentenze n. 11235/2023 e n. 11239/2023, che richiamano anch'esse a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente altri precedenti specifici*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04.09.2024 n. 3347, **doc. 20** Cons. Stato, Sez. VII, n. 3367 del 17.04.2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3318 del 16.04.2025; n. 2854 del 03.04.2025; Cons. Stato, Sez. VII, 11.09.2024 n. 3417; 09.12.2024 n. 9864, **doc. 21**).

Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, **vanno ricondotte ad unità le previsioni dettate dall'art. 2050 cit. onde assicurarne piena conformità ai precetti costituzionali di cui agli artt. 2 e 52 Cost**., essendo necessario

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

evitare che l'adempimento del servizio militare possa pregiudicare il diritto al lavoro, anch'esso a protezione costituzionale ai sensi dell'art. 4 Cost.

In tal senso, quindi, **la *ratio* normativa è quella di preservare le *chances* di impiego, sia come protezione a fronte dell'interruzione e/o sospensione del rapporto in essere, sia come tutela per l'ipotesi di impedimento all'accesso a nuove opportunità di lavoro**, dal momento che «*in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che – a torto o a ragione – attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, "valido a tutti gli effetti"*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 11235/2023 cit.).

Al riguardo, occorre osservare che **i principi costituzionali** (artt. 2, 4 e 52 Cost.) **e la normativa di rango primario richiamata a fondamento delle censure** (art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994) **impongono un presidio pieno ed effettivo alla sfera giuridica del lavoratore chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, che evidentemente si estende a tutte le ipotesi in cui detto dovere costituisce un ostacolo alla maturazione del servizio** e alla progressione di carriera, e ciò, si ribadisce,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

sia perché il lavoratore è costretto ad interrompere un rapporto lavorativo in essere sia perché questi si vede preclusa la possibilità di intercettare ulteriori occasioni di impiego.

Del resto, mette conto osservare che, in esecuzione dei plurimi pronunciamenti giudiziali sinora intervenuti, **il Ministero resistente e le relative articolazioni territoriali abbiano sinora proceduto alla rivalutazione della posizione in graduatoria di centinaia di supplenti precari, attribuendo appunto 6 pt. per il servizio militare espletato**.

Ogni diversa determinazione, invero, determinerebbe una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in una situazione assolutamente omogenea, ed anzi identica.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La sig.ra Santoro Adele, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **A)** D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); **B)** le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Massa, per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

sostitutivo civile; **c**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione della ricorrente (**doc. 22**).

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

doc. 1 domanda di inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027;

doc. 2 D.M. 21 maggio 2024, n. 89;

doc. 3 documentazione attestante il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile;

doc. 4 Corte App. Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 789 del 19.09.2023; Trib. Cagliari, Sez. Lavoro, n. 1488 del 16.11.2023; Trib. Trapani, Sez. Lavoro, n. 415 del 06.09.2023; Trib. Catania, Sez. Lavoro, del 28.11.2023; Trib. Marsala, Sez. Lavoro, del 09.01.2024;

doc. 5 Trib. Potenza, Sez. Lavoro, n. 222 del 19.03.2024 e Trib. Rimini, Sez. Lavoro, n. 84 del 19.03.2024;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

doc. 6 dispositivo sentenza Corte Appello Roma, Sez. Lavoro, giudice relatore Maria Gabriella Marrocco, del 2024;

doc.7 Corte App. Roma, Sez. Lavoro, 26.04.2024 n. 1658; Corte App. Milano, Sez. Lavoro, 19.09.2023 n. 789;

doc. 8 Cons. Stato, Sez. VII, 04.01.2024 n. 145;

doc. 9 Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice J. Martini, 1° giugno 2022 n. 935; Trib. Milano, Sez. Lavoro, Giudice Chiara Colosimo, 14 luglio 2022, n. 1826;

doc. 10 Trib. Vibo Valentia, Sez. Lavoro, 20 maggio 2020;

doc. 11 Trib. Foggia, Sez. Lavoro, 23 giugno 2022, n. 2452;

doc. 12 Trib. Venezia, Sez. Lavoro, giudice Chiara Coppetta Calzavara, 5 ottobre 2022, n. 55;

doc. 13 Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, giudice Marco Viani, 13 luglio 2022, n. 216,

doc. 14 Trib. Grosseto, Sez. Lavoro, giudice Giuseppe Grosso, 8 novembre 2022, n. 151;

doc. 15 Trib. Foggia, Sez. Lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, 17 marzo 2023, n. 988;

doc. 16 Trib. Udine, Sez. Lavoro, 24 gennaio 2023 n. 20; Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, 21 dicembre 2022 n. 2195;

doc. 17 notizie precedenti giurisprudenza favorevoli.

doc. 18 Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720;

doc. 19 Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 266;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

doc. 20 Cons. Stato, Sez. VII, 04.09.2024 n. 3347;

doc. 21 Cons. Stato, Sez. VII, n. 3367 del 17.04.2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3318 del 16.04.2025; n. 2854 del 03.04.2025; Cons. Stato, Sez. VII, 11.09.2024 n. 3417; 09.12.2024 n. 9864.

doc. 22 dichiarazione di esenzione;

doc. 23 Contratto ultima sede di servizio.

Napoli, 14 maggio 2025 Avv. Guido Marone

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del ricorrente,

premesso che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Massa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal ché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- al riguardo, infatti, è stato rilevato che «*[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]» (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla lege, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

fa istanza

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Napoli,14 maggio 2025 (avv. Guido Marone)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

N.R.G. 305/2025

TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Soffio,

-letto il ricorso che precede;

-visti gli artt. 414 e ss c.p.c.;

DISPONE

la comparizione delle parti dinanzi a sé presso questo Tribunale, sito in Piazza De Gasperi n. 1, per l'udienza **in presenza** del **17/07/2025**, alle ore **10:45**, mandando a parte istante di provvedere a notificare alle controparti, COMPRESI I CONTROINTERESSATI (dai individuarsi i tutti i soggetti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda - siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle graduatorie personale ATA), copia autentica del ricorso e del presente pedissequo decreto non oltre il 7.6.2025.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIM;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la peculiarità del caso giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorra l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIM nell'area tematica a ciò demandata;

AUTORIZZA

Firmato Da: ROSSELLA SOFFIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 676842bfaea40b12a8b5b5556cc6e4a7

la notifica del ricorso nei confronti di tutti i potenzialmente controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'ambito territoriale di Massa Carrara del ricorso e dell'odierno decreto.

Massa, 15 maggio 2025

Firmato digitalmente

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Soffio

Firmato Da: ROSSELLA SOFFIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 676842bfaea40b12a8b5b5556cc6e4a7